

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
279/2015/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVO-PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE
REGIONALE DI TRASPORTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive (ora dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 aprile 2008 (di seguito: DM 22 aprile 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 120/01);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A recante "*Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B recante "*Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del*

trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la “*Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09*” (di seguito: deliberazione VIS 93/10);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 164/10 (di seguito: deliberazione VIS 164/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2014/A).

FATTO

1. Con la deliberazione VIS 93/10, Allegato B, recante “*Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09*” (di seguito: *Relazione*), l’Autorità ha riscontrato, su alcune reti di trasporto regionale di proprietà di imprese di trasporto che alimentano reti di distribuzione del gas naturale, la presenza di punti di riconsegna (a dette reti di distribuzione) privi - almeno fino al mese di agosto 2009 - del relativo gruppo di misura (punto 3.4 della *Relazione*).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 164/10 sono stati avviati nei confronti delle imprese titolari delle predette reti di trasporto, tra cui Metan Alpi Energia S.r.l. (dal 19 settembre 2011, a seguito di modifica della ragione sociale, Energie S.r.l.; di seguito: Energie o società), procedimenti sanzionatori per non avere installato, al mese di agosto 2009, gli impianti di misura presso alcuni - nel caso di Energie presso 7 - punti di riconsegna della propria rete, in violazione della deliberazione 166/05.
3. In data 6 novembre 2014 sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 31500).
4. Energie non ha svolto argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. Il servizio di misura del gas naturale comprende l’attività di installazione e manutenzione degli strumenti di misura (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. *meter reading*).
6. Storicamente, per le reti di trasporto, l’attività di *metering* è stata svolta dal soggetto proprietario dell’impianto di misura.
7. Tuttavia, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e dispacciamento, adottata dall’Autorità con deliberazioni 120/01 - per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005 - e 166/05 - per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2009 - ha attribuito all’impresa di trasporto l’attività di misura del gas prelevato dalla rispettiva rete.

8. Pertanto, nel periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, l'impresa di trasporto era tenuta a installare, mantenere e gestire impianti di misura (attività remunerata attraverso la tariffa di trasporto) almeno presso i punti di riconsegna della propria rete.
10. Tale assetto si applica a tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto, durante il periodo di vigenza della deliberazione 120/01 e/o 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto). Infatti, le condizioni generali di accesso, contenute nei codici di rete di trasporto, pubblicate da queste imprese nei rispettivi siti *internet* prevedono che l'esercente (il servizio di trasporto) sia (proprietario e) gestore degli impianti di misura situati nella propria rete regionale.
11. Nella specie, ai sensi del DM 22 aprile 2008 ("*Classificazione delle reti di trasporto regionale*") i gasdotti di Carbotrade S.p.A., alla quale è subentrata, a seguito di cessione d'azienda del 24 dicembre 2008, Metan Alpi Energia S.r.l. che successivamente, con atto del 19 settembre 2011, ha variato la propria ragione sociale in Energie S.r.l., sono classificati come reti di trasporto regionale a decorrere dalla data del decreto stesso.
12. In seguito alla cessione di azienda, Energie avrebbe dovuto installare i misuratori presso tutti i punti di riconsegna della propria rete. La *Relazione*, allegata alla deliberazione dell'Autorità VIS 93/10, ha invece evidenziato che, al mese di agosto 2009, Energie non aveva ancora provveduto all'installazione degli impianti di misura presso 7 punti di riconsegna della propria rete. La società risulta pertanto aver violato la deliberazione 166/05.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

13. L'art. 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
14. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire la tempestiva e non discriminatoria messa a disposizione di dati di misura corretti ed accurati.
15. In ordine alla durata la violazione si è protratta fino al 31 dicembre 2009 e quindi per circa dodici mesi.
16. Per quanto riguarda i criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.

17. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato da Energie nell'anno 2009 è pari a circa 14.200.000 euro.

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Energie S.r.l., della deliberazione 166/05;
2. di irrogare, a Energie S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 109.900 (centonovemilanovecento);
3. di ordinare, a Energie S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di comunicare il presente atto mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Energie S.r.l., via di Sottoripa, n. 7/12, Stradario 59200, 16124 Genova e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di Energie S.r.l. info@pec.italiaenergetica.com, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni